

Sent. N. 57/2024

REPVBBLICA ITALIANA

In NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il giudice monocratico cons. Anna Bombino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio instaurato con il ricorso iscritto al

N.79301/PC del registro di Segreteria proposto da

XX (omissis), nato a omissis,

il omissis e res.te a omissis in Via omissis,

rappresentato e difeso dall'Avv.

Salvatore Ciccone, sostituito dall'avv. Altieri

Maria Rosaria, giusto atto del 7.1.2024 ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)

contro

- L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE — INPS,

in persona del legale rappresentante pro tempore, con

sede in 00144 Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, non

costituito;

Vista l'istanza depositata il 15.1.2024 in Segreteria

dal difensore contenente la richiesta di estinzione

del giudizio;

Nella udienza del 7 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario dott. Sperapani Federica, il relatore dott. Anna Bombino, nella contumacia delle parti, decide la causa come da dispositivo in atti.

FATTO E DIRITTO

La presente decisione viene assunta in forma semplificata ai sensi dell'art. 167, comma 4 del c.g.c..

Con ricorso depositato in data 28.1.2022, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:

a) "Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'integrale applicazione delle tabelle stipendiali allegate al CCNL "Comparto Istruzione e Ricerca", siglato il 19/04/2018; b) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione dei versamenti delle contribuzioni aggiuntive ex art. 3, commi 5 e 6, Decreto Legislativo 564/96; c) Ordinare all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del suo l.r.p.t., di adottare i conseguenti provvedimenti definitivi di conferimento del Trattamento Pensione di anzianità/anticipata, e di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio, come esposto in

narrativa; d) Condannare l'I.N.P.S., in persona del l.r.p.t., a rivalutare l'importo della "pensione arrotondata" complessiva (c.d. "trattamento pensionistico" complessivo) alla data del 01/09/2018 e alle date delle successive perequazioni automatiche annuali, nonché al pagamento di tutti gli arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria; e) Condannare l'I.N.P.S., in persona del l.r.p.t., a rivalutare l'importo del Trattamento di Fine Servizio, come esposto in narrativa, nonché al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria; f) Vittoria di spese e compensi di lite";.

Con decreto del 23.2.2023 il giudizio è assegnato a questo giudice a seguito del trasferimento del giudice assegnatario ad altro incarico.

Con decreto del 21.7.2023 è stata fissata l'udienza odierna.

Con istanza, depositata in data 7.1.2024, si è costituita in giudizio l'avv. Altieri Maria Rosaria, in sostituzione dell'avv. Salvatore Ciccone.

Con atto del 15.1.2024, il nuovo difensore ha dichiarato: "Successivamente al deposito del ricorso, l'INPS convenuto provvedeva ad emanare il Decreto n. LT1032023000112 (all.to 1) con il quale veniva

conferita al sig. XX la pensione anticipata (ex-anzianità), liquidata con il sistema Misto 2012 a decorrere dal 01/09/2018, nonché il Decreto di riliquidazione TFS del 02.09.2023 (all.to 2), con ciò facendo venir meno l'interesse a coltivare il presente ricorso e, conseguentemente, facendo cessare la materia del contendere. A tal fine si rappresenta che il ricorso introduttivo non è stato notificato a controparte.

Alla udienza odierna la causa è passata in decisione senza la discussione orale.

Preliminarmente, non risulta agli atti alcuna ricevuta di notifica del ricorso depositato e del decreto di fissazione udienza, come è invece previsto dall'art. 155, commi 3 e 5-bis del c.g.c.

La rilevata omissione (anche alla luce della mancata costituzione in giudizio del resistente) comporta la mancata instaurazione del contraddittorio e si aggiunge alla dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere nel determinare l'improcedibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio– Giudice Monocratico delle Pensioni,

definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso
improcedibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7
febbraio 2024

IL GIUDICE

Anna Bombino

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 08.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA